

# COMUNE DI RONCO SOPRA ASCONA

# ORDINANZA COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

## IL MUNICIPIO DI RONCO SOPRA ASCONA

richiamati la Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e le relative norme di applicazione, la Legislazione federale e cantonale in materia di energia, nonché in particolare il Regolamento comunale conernente l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile sul terrotorio di Ronco sopra Ascona

## **ORDINA**

## CAPITOLO I Disposizioni generali

## Art. 1

Obiettivo

La presente ordinanza definisce le condizioni, le procedure e gli importi utili all'ottenimento degli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica, dell'impiego di energie rinnovabili e della la mobilità sostenibile.

## Art. 2

Credito disponibile

<sup>1</sup>Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è stabilito nel 60% dal Fondo per le energie rinnovabili (FER) a disposizione annualmente del Comune di Ronco sopra Ascona.

#### Art. 3

Ambiti incentivati <sup>1</sup>Previa la disponibilità del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure nei seguenti ambiti:

- a) interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b) sostituzione di impianti di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto;

- c) realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici;
- d) acquisto di batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
- e) realizzazione di impianti solari termici;
- f) acquisto di veicoli elettrici efficienti e bike sharing.

<sup>2</sup>Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti obbligatori a norma di legge.

## Art. 4

Beneficiari

<sup>1</sup>Gli incentivi finanziari comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici sono destinati ai proprietari di residenze primarie site nel Comune di Ronco sopra Ascona e a società, imprese e servizi con sede sul territorio comunale.

<sup>2</sup>Gli incentivi finanziari in favore della mobilità sostenibile sono destinati alle persone domiciliate nel Comune di Ronco sopra Ascona.

<sup>3</sup>Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale.

<sup>4</sup>Le richieste, debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate in ordine progressivo, fino all'esaurimento del credito dispobibile. Fa stato la data di ricezione dell'istanza, completa di tutti i giustificativi. Le domande diventano effettive quando sono complete e corredate da tutti i giustificativi necessari.

<sup>5</sup>Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

## **CAPITOLO II**

## Procedura

## Art. 5

Procedura

<sup>1</sup>Le richieste volte all'ottenimento degli incentivi comunali devono essere inoltrate al Comune allegando quanto indicatto nei singoli articoli. Gli incentivi hanno effetto retroattivo al 1° gennaio 2021 fino all'entrata in vigore dell'ordinanza. In seguito deve essere applicato l'iter previsto dal cpv. 2.

Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

<sup>2</sup>Le domande di incentivo devono essere presentate al Comune mediante l'apposito modulo compilabile dal sito internet www.ronco-s-ascona.ch.

<sup>3</sup>A complemento di quanto ricevuto, il Municipio può chiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto

rispettivamente alla prestazione da incentivare e può rilasciare una promessa di incentivo, con specifiche condizioni e vincoli temporali. <sup>4</sup>Eventuali sussidi di terzi devono essere esplicitamente dichiarati nella richiesta di incentivo. Il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi, rispettivamente di altre forme di agevolazione.

<sup>5</sup>In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati dal Municipio, esso può negare la concessione dell'incentivo.

<sup>6</sup>Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio ha diritto di reclamare la restituzione del contributo versato. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

<sup>7</sup>Riservati termini più restrittivi previsti agli artt. 6 e segg., il diritto all'incentivo decade in ogni caso se la richiesta di erogazione dell'incentivo, corredata dai documenti previsti per le singole prestazioni non viene presentata entro 6 mesi dal rilascio dell'incentivo cantonale.

<sup>8</sup>Premessa la completezza della richiesta di versamento dell'incentivo, il pagamento avviene di regola entro 60 giorni dalla ricezione della stessa.

<sup>9</sup>In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste inevase vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena dispobile il credito sufficiente per l'anno successivo, a condizione che il Comune continui a beneficiare in misura sufficiente del Fondo Energie Rinnovabili (FER).

## **CAPITOLO III**

## Importi e condizioni degli incentivi

## Art. 6

<sup>1</sup>Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonali degli Edifici CECE o CECE Plus, effettuato per degli edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000 è erogato un incentivo pari al 50% del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo per analisi di CHF 500.00.

<sup>2</sup>La decisione di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente. La stessa deve essere corredata dalla descrizione esasutiva dell'edificio che si intende certificare, con le indicazioni sulla categoria dell'edificio, l'anno di costruzione, l'ubicazione e il numero di mappale e con l'offerta di un esperto CECE® accreditato.

<sup>3</sup>Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare copia del certificato CECE® o CECE® plus e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento dell'onorario dell'esperto.

Certificazioni e analisi energetiche

Risanamento energetico di edifici <sup>1</sup> Per i risanamenti energetici di base o i risanamenti di edifici con certificazione MINERGIE, per i quali è già stato riconosciuto un sussidio da parte dell'autorità cantonale, è erogato un incentivo pari al 25% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 2'000.00.

<sup>2</sup>La decisione di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.

<sup>3</sup>Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.

## Art. 8

Realizzazione di nuovi edifici <sup>1</sup>Per i nuovi edifici, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE e che beneficiano di un incentivo da parte dell'autorità cantonale, è erogato un incentivo pari al 25% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 2'000.00.

<sup>2</sup>La decisione di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisone di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.

<sup>3</sup>Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emandata dall'autorità cantonale competenze e della certificazione MINERGIE.

## Art. 91

Impianti tecnici

<sup>1</sup>Per la conversione energetica degli impianti di riscaldamento esistenti sul territorio, ossia il passaggio da fonti fossili o comunque poco efficienti dal punto di vista energetico (olio combustibile o elettrico diretto), a fonti rinnovabil che beneficiano di un incentivo da parte dell'autorità cantonale, è erogato un incentivo forfettario pari a CHF 1'000.00.

<sup>2</sup>L'incentivo può essere concesso per l'istallazione di una pompa calore, di un impianto a pellet o per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento alimentate da fonti rinnovabili.

<sup>3</sup> Per l'installazione di un boiler con pompa di calore è erogato un incentivo forfettario di CHF 500.00.

4La decisione di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente. La stessa deve essere corredata dalla descrizione esasutiva dell'impianto che si intende installare e da un'offerta da parte di una ditta riconosciuta.

<sup>5</sup>Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 3, una dichiarazione della ditta che certifichi l'avvenuta istallazione e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento dell'impianto istallato.

## Art. 10

Impianti fotovoltaici <sup>1</sup>Per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale (contributo unico), è erogato un incentivo pari al 25% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 2'000.00.

<sup>2</sup>La decisione di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.

<sup>3</sup>Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.

#### Art. 11

Impianti solari termici <sup>1</sup>Per la realizzazione di impianti solari termici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale, è erogato un incentivo pari ad un massimo del 25% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 1'000.00.

<sup>2</sup>La decisione di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.

<sup>3</sup>Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.

## Art. 12

Abbonamento Arcobaleno <sup>1</sup>Per l'acquisto di abbonamenti nominativi per i trasporti pubblici arcobaleno, è erogato un contributo pari al 25% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 200.00.

<sup>3</sup>Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare la richiesta entro 30 giorni dall'acquisto dell'abbonamento, richiesta corredata della documentazione che comprova l'avvenuto pagamento. <sup>4</sup>Il diritto all'incentivo dipende dall'effettivo domicilio al momento dell'acquisto dell'abbonamento.

<sup>5</sup>Per persona è concesso un solo incentivo per anno civile.

<sup>6</sup>L'incentivo è concesso solo per abbonati di 2a classe.

Abbonamento generale per ragazzi e giovani <sup>1</sup>Per l'acquisto di abbonamenti generali e abbonamenti metà prezzo per giovani sino a 25 anni che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale in Svizzera, ma fuori dal Canton Ticino, è erogato un contributo pari al 25% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 250.00.

<sup>3</sup>Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare la richiesta entro 30 giorni dall'acquisto dell'abbonamento, richiesta corredata della documentazione che comprova l'avvenuto pagamento. <sup>4</sup>Il diritto all'incentivo dipende dall'effettivo domicilio al momento dell'acquisto dell'abbonamento.

<sup>5</sup>Per persona è concesso un solo incentivo per anno civile.

<sup>6</sup>L'incentivo è concesso solo per abbonati di 2a classe.

#### Art. 14

Biciclette elettriche

<sup>1</sup>Per l'acquisto di biciclette elettriche, è erogato un incentivo pari al 15% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 400.00.

<sup>2</sup>Per l'acquisto di una batteria di una bicicletta elettrica, è erogato un incentivo pari al 10% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 100.00.

<sup>3</sup>Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare la richiesta entro 30 giorni dall'acquisto della bicicletta o della batteria. La richiesta deve essere corredata dalla descrizione esasutiva del modello acquistato e dalla documentazione che comprova l'avvenuto pagamento.

<sup>4</sup>Per nucleo famigliare o azienda può essere concesso un solo incentivo ogni due anni.

<sup>5</sup>Per anno civile possono essere concessi un massimo di 10 incentivi. Eventuali richieste che superano questo limite vengono inserite in una lista di attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito.

#### Art. 15

Bike sharing

<sup>1</sup>Sono concessi incentivi per l'acquisto di abbonamenti annuali alla rete bike sharing del Locarnese allo scopo di propuovere una mobilità lenta e per contribuire a migliorare la salute dell'ambiente e della popolazione.

<sup>2</sup>La L'incentivo è pari al massimo al 50% del prezzo dell'abbonamento annuale ritenuto un contributo massimo di CHF 100.00 per persona.

Acquisto auto e moto elettriche <sup>1</sup>Per l'acquisto di auto e moto nuove totalmente elettriche è erogato un incentivo forfettario pari a CHF 1'000.00.

<sup>2</sup>Per l'acquisto di auto nuove a propulsione ibrida plug-in e di categoria di efficienza A (<u>www.catalogodeiconsumi.ch</u>), è erogato un incentivo forfettario pari a CHF 600.00.

<sup>3</sup>La decisione di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente. La stessa deve essere corredata dalla descrizione esaustiva dell'auto che si intende acquistare e da un'offerta da parte di una ditta.

<sup>4</sup>Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della decisione di cui al cpv. 3 e la documentazione che comprovi l'avventuo pagamento dell'auto acquistata.

<sup>5</sup>Per nucleo famigliare o azienda può essere concesso un solo incentivo per anno civile.

<sup>6</sup>Il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente.

<sup>7</sup>Il veicolo elettrico deve essere nuovo ed essere acquistato tramite un rivenditore ubicato in Canton Ticino.

<sup>8</sup>Il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica in Canton Ticino.

## CAPITOLO III Disposizioni finali

#### Art. 17

Competenza

<sup>1</sup>Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli. <sup>2</sup>L'esame delle richieste di incentivi e la decisione di concessione è delegata aall'Ufficio tecnico e all'Ufficio contabilità.

<sup>3</sup>Ogni sei mesi l'Ufficio tecnico e l'Ufficio contabilità presentano un rapporto al Municipio con il dettaglio degli incentivi concessi, suddivisi nei vari ambiti.

## Art. 18

Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

## PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Paolo Senn

Avv. Giuseppe Cotti

Adottata con risoluzione municipale no. 408 del 29 novembre 2021. Pubblicata all'albo comunale dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022

<sup>1</sup>Modificato con risoluzione municipale no. 297 del 2 dicembre 2024 Pubblicata all'albo comunale dal 6 dicembre 2024 al 20 gennaio 2025